

PROCEDURA NEGOZIATA – IND03-2023

LETTERA DI INVITO

OGGETTO: Lavori di ordinaria manutenzione e servizio di pronto intervento lungo la rete cicloviana in gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - ciclovie della montagna e centrali.

CIG: 9613203A11

R.d.O.: rfq_44399

Riferimento Avviso di Ricerca di Mercato n. 54957-P dd. 09.12.2022, pubblicata in data 09.12.2022.

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera b), della L. 120/2020 e s.m.i., la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., con determinazione a contrarre dd. 16.03.2023 n. 2023-617-P, ha deliberato di avviare una procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento in oggetto.

La presente lettera di invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata rubricata sub. IND03-2023, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni propedeutiche all'affidamento in questione.

Il presente procedimento è espletato in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "Codice"), sulla Piattaforma delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente URL <https://eappalti.regione.fvg.it> (di seguito "Piattaforma") all'interno della specifica area RDO online relativa alla procedura. Per RDO online si intende la presente procedura di gara sotto forma di "Richiesta di offerta online" effettuata sulla Piattaforma sopra citata.

La Piattaforma assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni.

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l'inserimento a sistema delle proprie offerte dovranno essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. Si precisa, inoltre, che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo. Al fine di permettere un riscontro in tempo utile alle richieste di cui sopra, le stesse dovranno essere effettuate almeno un giorno prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta.

Per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al profilo del committente: sezione "Società Trasparente - Bandi di gara e contratti".

RETE DI STAZIONI APPALTANTI

DENOMINAZIONE S.A.: FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.	
Profilo del committente	www.fvgstrade.it
Indirizzo	sede legale: Scala dei Cappuccini 1 – 34131 TRIESTE
Piattaforma di e-Procurement eAppaltiFVG	https://eappalti.regione.fvg.it
PEC eAppaltiFVG	eappalti@certregione.fvg.it

PUNTI DI CONTATTO	
Responsabile Unico del Procedimento	dott. ing. Luca Vittori (luca.vittori@fvgs.it)
Punti di contatto	gare.contratti@fvgs.it

INFORMAZIONI GENERALI

Ai sensi dell'art. 35 del Codice, l'ammontare complessivo dell'appalto viene stimato in totale € 149.982,94 (IVA esclusa).

IND 03/2023	
CIG n. 9613203A11	Codice Lavoro: MC22OM021
OGGETTO: Lavori di ordinaria manutenzione e servizio di pronto intervento lungo la rete cicloviaria in gestione alla società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - ciclovie della montagna e centrali.	
Importo complessivo dei lavori	€ 149.982,94
Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 145.798,13
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.184,81
Importo dei lavori di manutenzione ordinaria ricorrente	€ 102.636,02
Importo del servizio di pronto intervento	€ 47.346,92
L'importo comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari a € 70.699,68.	
I pagamenti in acconto sono regolati dall'art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto.	
Il termine per l'esecuzione dei lavori è di 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto).	
Le penali sono determinate nella misura fissata dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto.	

I termini di pagamento delle prestazioni contrattuali sono disciplinati del Capitolato Speciale d'Appalto in conformità all'art. 113 bis del Codice.

Si precisa che l'affidamento non è stato suddiviso in lotti, né rappresenta un'aggregazione artificiosa in quanto la completa funzionalità dell'intervento è data dalla realizzazione dell'opera nel suo complesso.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione della presente procedura negoziata è quello del **minor prezzo**, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara.

Nei limiti consentiti dall'art. 1, comma 3, della L. 120/2020 e s.m.i. (ovvero: quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a cinque), si procederà all'applicazione dell'istituto dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, commi 2-bis e 2-ter, del Codice.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo sarà determinato "a misura" ai sensi dell'art. 3 comma 1 eeeee) del Codice e ai sensi dell'art. 43 commi 6 e 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Il prezzo convenuto all'esito della gara potrà variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106, comma 1, lettera c) del Codice e le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

I prezzi del contratto d'appalto sono soggetti a revisione alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 29 del decreto legge n. 4 del 27/01/2022, convertito con legge n. 25 dd. 28.03.2022.

DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) il progetto/perizia dell'intervento in oggetto;
- 2) la presente lettera di invito;
- 3) lo schema di contratto;
- 4) allegato A.1) Modello - Istanza di partecipazione;
- 5) allegato A.2) Modello - Dichiarazione accettazione condizioni generali di partecipazione;
- 6) allegato A.3-bis) Modello - Dichiarazione complementare al DGUE;

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

- 7) allegato A.4) Modello - Dichiarazioni per avalimento;
- 8) allegato A.5) Modello – Informazioni sull'O.E. e dichiarazione sui requisiti;
- 9) allegato E.1) Modello – Dichiarazioni a corredo dell'offerta (art. 95, co. 10, del Codice);
- 10) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa "Istruzioni_Operative_Invito_v1.0".

La documentazione completa è disponibile sulla Piattaforma nella cartella "Allegati" posizionata all'interno del box "Dettagli RDO".

CHIARIMENTI

È possibile ottenere informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da trasmettere utilizzando l'apposita area "Messaggi" della RDO online, una volta registrati ed abilitati.

Le richieste di chiarimenti devono pervenire almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno garantite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante riscontro individuale e pubblicazione sulla Piattaforma eAppaltiFVG qualora la questione abbia rilevanza generale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni sono effettuate, anche ai sensi dell'articolo 76, comma 6 del Codice, tramite posta elettronica certificata, mediante l'apposita area "Messaggi" della RDO online.

Con l'accesso alla RDO online, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio nell'apposita area "Messaggi" della RDO online ad esso riservata.

Per quanto attiene, in particolare, le comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice, si precisa che:

- i documenti oggetto di comunicazione sono depositati nella Piattaforma;
- del caricamento nonché dell'esatta collocazione viene data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC tramite la funzionalità "Messaggi" della RDO online.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC, senza utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO online, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla Piattaforma.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sulla Piattaforma eAppaltiFVG devono essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente, che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente, che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice possono indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE

Trattandosi di appalto "misto", ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti sia per la prestazione di lavori ("lavori di ordinaria manutenzione") che per i servizi ("servizio di pronto intervento").

Requisiti di qualificazione per i lavori di ordinaria manutenzione:

Ai sensi dell'art. 90 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i., il concorrente deve dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a. aver eseguito direttamente lavori analoghi, nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della presente lettera di invito, per un importo non inferiore a € 102.636,02;
- b. aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c. essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso l'operatore economico sia già in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella **categoria OG3** non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso del requisito di qualificazione.

Requisiti di qualificazione per i servizi di pronto intervento:

Ai sensi dell'art. 83, co. 1 lett. a) del Codice), il concorrente deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: → **Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 2-bis**. Ai sensi dell'art. 89, co. 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'istituto dell'avvalimento non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Per le aggregazioni di imprese di tipo "orizzontale", quali i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere f) e g), del Codice, i requisiti di tecnico-professionali, richiesti dal presente disciplinare per il concorrente individuale, devono essere posseduti complessivamente dall'Operatore Economico plurisoggettivo (raggruppamento, consorzio, etc.). Le quote di partecipazione all'"aggregazione", indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dal singolo componente. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso comunque assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. Nell'ambito dei raggruppamenti "orizzontali", ciascun componente singolo deve possedere i requisiti di idoneità professionale stabiliti per il servizio di pronto intervento.

Per le aggregazioni di imprese di tipo "verticale", quali i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere f) e g), del Codice, i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti integralmente dalla mandataria per la prestazione principale (lavori di manutenzione ordinaria ricorrente) e per il relativo importo; per la prestazione secondaria (servizio di pronto intervento), la mandante deve possedere i requisiti nella misura indicata per il concorrente individuale. Le prestazioni riconducibili alla prestazione principale o a quella secondaria possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente lettera di invito.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti "speciali" di qualificazione avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un

concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Stazione Appaltante comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, secondo le modalità di cui al paragrafo "Comunicazioni", la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Fatte salve le disposizioni dell'art. 85, comma 5, del Codice, la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di qualificazione avviene, ai sensi dell'art. 81, del Codice, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante l'utilizzo del sistema l'utilizzo del servizio FVOE (Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico). Pertanto, tutti i concorrenti devono obbligatoriamente registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (HOME → servizi → servizi ad accesso riservato – FVOE per l'Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE" da produrre in sede di partecipazione alla gara.

SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto con le modalità previste dall'art. 105 del Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente OG3, oggetto del contratto d'appalto.

Il concorrente che non sia in possesso dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nelle categorie 1, 4 e 5 in classe F o superiore [come richiesto dall'art. 8, co. 3 del "CSA – Norme Generali"], ha l'obbligo di dichiarare in sede di offerta, ai sensi dell'art. 105 del Codice, l'intenzione di subappaltare le relative attività ad un operatore economico adeguatamente qualificato.

Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato secondo la disciplina di cui all'art. 105 del Codice a cui si fa espresso rinvio.

Le istanze di autorizzazione al subappalto sono prese in esame a condizione che, all'atto dell'offerta, siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere a cottimo. A questo proposito si rappresenta che un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, comporta l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto.

In particolare, l'affidatario, ai sensi del comma 4 dell'art. 105 del Codice, può affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché a) il subappaltatore sia in possesso di adeguata qualificazione con riferimento alla categoria di lavori che intende assumere e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice; b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.

Il controllo della dichiarazione del subappaltatore, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del Codice, viene effettuata attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico. A tal fine, in caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l'impresa subappaltatrice produce il PassOE con le modalità indicate nella delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022. L'affidatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice, genera il PassOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice. Il

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

PassOE generato dovrà essere trasmesso unitamente alla Stazione Appaltante unitamente all'istanza di autorizzazione al subappalto.

I pagamenti, relativi ai lavori svolti dal subappaltatore, sono effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Sono fatte salve le ipotesi previste dall'art. 105, comma 13, del Codice, nell'ambito delle quali la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis), del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

In caso di ricorso al subappalto, l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori, operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai subappaltatore/i dovrà essere consegnato all'Amministrazione ai sensi del co. 9, art. 105 del Codice prima dell'inizio dell'attività. In ottemperanza all'art. 26, comma 5 del d.lgs. 81/2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicatario e subappaltatore. La Stazione Appaltante verificherà che l'appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza all'impresa subappaltatrice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d'appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

GARANZIE

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L. 120/2020 e s.m.i., non è richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice.

PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ

In armonia a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022, approvata con Decreto del Presidente del Consiglio del 20.02.2023 e pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", i concorrenti sono esonerati dal pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per poter partecipare alla gara, sia la documentazione amministrativa che l'offerta economica richieste con la presente lettera di invito devono essere presentate alla Stazione Appaltante, **a pena di esclusione, unicamente in forma telematica per mezzo della Piattaforma**, con le modalità nel seguito descritte, **entro e non oltre il termine indicato nella Piattaforma**.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le istruzioni per il corretto inserimento della documentazione amministrativa e dell'offerta economica all'interno della Piattaforma, nonché per l'utilizzo degli strumenti a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni operative per la Piattaforma".
Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

presentazione telematica delle offerte” reperibile nella sezione “Allegati” posizionata all’interno del *box* “Dettagli RDO” della RDO online.

Si precisa che:

- qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate non risultino sufficienti o disponibili, l’ulteriore documentazione amministrativa richiesta dalla presente Richiesta di Offerta, deve essere prodotta utilizzando la sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito della “Busta Amministrativa” della RDO online;
- qualora l’Operatore Economico utilizzi strumenti software in versioni obsolete (sistemi operativi o software applicativi non più supportati dal produttore), per evitare visualizzazioni non corrette da parte della Stazione Appaltante, è opportuno che i documenti facsimile in formato pdf, relativi alle dichiarazioni che devono essere rese ai fini della partecipazione alla presente procedura, vengano scaricati dalla Piattaforma, compilati ed infine stampati in pdf prima di essere firmati digitalmente e caricati a sistema;
- nessun dato di carattere economico, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere riportato nell’area “Risposta Busta Amministrativa”.

Per i documenti/dichiarazioni per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale è operata automaticamente dalla Piattaforma. Si precisa che, in caso di operatori stranieri, la verifica della firma digitale sulla Piattaforma potrebbe dare esito non positivo. Tale circostanza non è ostativa ai fini dell’ammissibilità della documentazione. In tal caso, infatti, la verifica della validità della firma digitale è effettuata dalla Stazione Appaltante fuori dalla Piattaforma, con ogni idonea modalità indicata dall’operatore economico straniero al momento della registrazione alla Piattaforma, correlata al sistema previsto dall’ente certificatore utilizzato dall’operatore straniero stesso. Al fine di facilitare le operazioni di verifica, l’operatore economico straniero è invitato a indicare le suddette modalità di verifica in sede di partecipazione alla presente procedura, allegando a tal fine un apposito documento nella sezione “Area generica allegati” presente nell’ambito dell’Area Risposta della “Busta Amministrativa” della RDO online.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5, del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Per la data e l’ora di arrivo dell’offerta faranno fede la data e l’ora registrate dalla Piattaforma a seguito della conferma di trasmissione dei documenti da parte del concorrente.

Il concorrente può modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre il termine di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta.

Non è ritenuta valida alcuna offerta presentata oltre il termine perentorio di scadenza o con modalità diverse da quella telematica.

L’invio telematico dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o di connessione dei concorrenti, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità previste.

Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e, pertanto, le suddette attività possono essere espletate in più fasi, purché completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di inserimento a Sistema della documentazione richiesta con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine.

Il sistema non accetta la trasmissione di un’offerta o la modifica di un’offerta già trasmessa dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine l’offerta sarà, pertanto, irricevibile.

Le offerte condizionate e con riserve sono considerate inammissibili. Si precisa, inoltre, che con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati inclusi.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, comma 9, del Codice.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa, o irregolarmente prodotta, era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata produzione di documentazione inerente le condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, è sanabile, solo se preesistente e comprovabile con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere; l'attivazione del soccorso istruttorio e la trasmissione da parte dell'Operatore Economico della documentazione richiesta avviene attraverso la Piattaforma, tramite la funzionalità "Messaggi" della RDO online.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

L'offerta vincherà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. può richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell'amministrazione aggiudicatrice. Sono escluse le offerte pari o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva la facoltà prevista dall'art. 95, comma 12, del Codice, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva il diritto di annullare la procedura, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere.

L'aggiudicazione della gara è subordinata alla necessaria copertura finanziaria, in mancanza della quale la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara medesima.

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione Appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare la presente lettera d'invito e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 216, comma 14, del Codice e dell'art. 92, comma 5, del d.P.R. 207/10 e s.m.i., i concorrenti (singoli o riuniti in raggruppamento temporaneo), che possiedono in proprio i requisiti di qualificazione prescritti

dalla presente lettera di invito, possono cooptare – con specifica dichiarazione – altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. È fatto obbligo al concorrente di attestare – mediante esibizione della certificazione SOA – che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dall'impresa cooptata sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Nei casi previsti dall'art. 110 del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Gli operatori economici, per il solo fatto che partecipano alla procedura negoziata, accettano integralmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite nella presente lettera di invito. Ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis, del Codice, il "Capitolato Speciale d'Appalto" e il "Computo Metrico Estimativo" – messi a disposizione degli operatori economici come sopra evidenziato – costituiscono parte integrante ed essenziale del presente procedimento e del contratto che sarà stipulato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del Codice e dell'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, all'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate dal codice, un'anticipazione nel limite del 30% (trenta per cento) del valore del contratto di appalto.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (da inserire nell'Area "Risposta Busta Amministrativa" della RDO online)

Nella "**RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA**" della RDO online deve essere inserita la documentazione richiesta per partecipare alla gara, come di seguito specificato.

1	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Domanda di partecipazione redatta utilizzando il modello "Allegato A.1".
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello denominato "Allegato A.1".

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

I concorrenti in forma plurisoggettiva:

- ✓ devono specificare le quote in percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascun operatore economico e le parti dei lavori e delle opere che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- ✓ qualora non ancora costituiti devono indicare (a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di mandataria/capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate e (b) attestare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

1 bis	DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Procura generale o speciale o nomina ad una carica sociale.
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente deve produrre:

- ✓ in caso di procura generale o speciale: copia conforme all'originale della procura notarile;
- ✓ in caso di nomina ad una carica sociale: copia del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

2	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione attestante l'accettazione delle condizioni generali di partecipazione, redatta utilizzando il modello "Allegato A.2".
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente rende le dichiarazioni previste nel modello denominato "Allegato A.2".

La dichiarazione - unica in caso di raggruppamento - deve essere sottoscritta secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di

mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La dichiarazione è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

3	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione "Prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Amministrativa".
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente compila il documento di gara unico europeo.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Eventuali DGUE, o documenti integrativi al DGUE di cui sopra, devono essere inseriti a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

Di seguito le istruzioni per la generazione e successiva presentazione del DGUE in formato elettronico:

1. nella sezione "Risposta Amministrativa" selezionare l'operazione "Prepara Risposta ESPD";
2. l'operazione "Crea nuova Risposta ESPD" apre la scheda web di compilazione del DGUE;
3. compilare a video il DGUE in tutte le sue parti;
4. al termine della compilazione utilizzare il comando "Esporta Risposta ESPD" per generare il file "espd-response.zip" all'interno del quale, tra gli altri, è presente il file "espd-response.pdf" che andrà firmato digitalmente e caricato nell'apposita sezione dell'area "Risposta Busta Amministrativa".

Si precisa che il DGUE deve contenere anche le seguenti informazioni:

- a) la dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto dell'avvalimento;
- b) la dichiarazione in ordine all'eventuale intenzione di ricorrere all'istituto del subappalto;
- c) la dichiarazione in ordine ai motivi di esclusione parte III deve riferirsi anche a decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale;
- d) l'indicazione di tutti i provvedimenti astrattamente idonei a rientrare nella definizione di "gravi illeciti professionali"; ai fini della compilazione del relativo riquadro l'operatore economico dovrà tenere conto delle indicazioni delle Linee Guida n. 6 dell'A.N.AC. recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice".

Nella parte III del DGUE è necessario dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del Codice, con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo, da individuarsi come segue:

- Impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- Società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- Società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- Altri tipi di società: i membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero

il socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. Se la società ha due soci ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci persone fisiche. Nelle Società con sistema di amministrazione tradizionale (artt. 2380- bis e ss. Codice civile) e monistico (art. 2409 sexiesdecies cp. 1 Codice civile) il requisito deve essere verificato sui membri del C.d.A. cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza), nonché sui membri del Collegio sindacale per le Società di amministrazione tradizionale e sui membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle Società con sistema di amministrazione monistico. Nelle Società con sistema di amministrazione dualistico (artt. 2409 octies e ss. Codice civile) il requisito va verificato sui membri del Consiglio di gestione e sui membri del Consiglio di sorveglianza. Tra i «soggetti muniti di poteri di rappresentanza» rientrano i procuratori dotati di poteri così ampi e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori. Tra i soggetti muniti di poteri di direzione rientrano, invece, i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa e tra i soggetti muniti di poteri di controllo il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati. In caso di affidamento del controllo contabile a una Società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 1 del Codice non deve essere condotta sui membri degli organi Sociali della Società di revisione, trattandosi di Soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera di invito.

Il legale rappresentante dell'operatore economico deve indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro o la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presso i quali ricavare i dati identificativi dei soggetti come sopra individuati, aggiornati alla data di presentazione dell'offerta.

Nella parte IV del DGUE (Criteri di selezione) il concorrente deve dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α».

3bis	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione complementare al DGUE elettronico redatta utilizzando il modello "Allegato A.3-bis".
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

Il concorrente compila la dichiarazione complementare al DGUE, avvalendosi del modello denominato "Allegato A.3-bis".

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) la dichiarazione complementare al DGUE deve essere presentata e sottoscritta secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 82/2005:

- ✓ nel caso di operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2 lett. d), e), f), g) del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentata una distinta dichiarazione integrativa al DGUE;
- ✓ nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la dichiarazione integrativa al DGUE è compilata separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate.

Si precisa che in presenza di più dichiarazioni complementari al DGUE le stesse devono essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

Si precisa che la dichiarazione complementare al DGUE deve contenere anche le seguenti informazioni:

- indicazione, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lettera c) del Codice delle attività che intende o deve subappaltare indicando la relativa quota;
- nel caso in cui le condanne per i reati dell'art. 80, comma 1, del Codice, si riferiscano a soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

- nel caso in cui ricorra la fattispecie di cui all'art. 110, comma 4, o la fattispecie di cui all'art. 110, comma 6, del Codice è necessario produrre anche la documentazione di cui al punto 6 numero 1, 2, 3 e 4. Nelle ipotesi previste dall'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e s.m.i., l'operatore economico deve altresì indicare gli estremi dell'autorizzazione.

4	DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	Documentazione ulteriore per i soggetti associati.
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento.

Di seguito la documentazione che deve essere presentata dai concorrenti con idoneità plurisoggettiva già costituiti e consorzi:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del lavoro servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture;
- indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

5	DOCUMENTAZIONE EVENTUALE	<u>Documentazione da produrre nel caso di avalimento:</u> 1) Formulario DGUE elettronico generato utilizzando l'operazione "Prepara risposta ESPD" presente nella sezione "Risposta Amministrativa" compilato dall'impresa ausiliaria con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della Parte II, Parte III e Parte VI; 2) dichiarazione modello "Allegato A.3-bis" – Dichiarazione complementare al DGUE dell'ausiliaria; 3) dichiarazione modello "Allegato A.4" - Modello per avalimento (dichiarazioni ex articolo 89 del Codice); 4) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
---	---------------------------------	---

		concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	1), 2) e 3) Documenti <u>sottoscritti digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare l'impresa ausiliaria. 4) Documento in formato elettronico firmato digitalmente da entrambe le parti contraenti o scansione del documento.

Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 89 del Codice, è consentita l'applicazione dell'istituto dell'avallimento in armonia a quanto indicato dallo specifico paragrafo della presente lettera di invito a cui contenuti si fa espresso rinvio.

In tal caso gli operatori economici, oltre ad allegare il DGUE elettronico e la dichiarazione complementare al DGUE di cui al modello "Allegato A.3-bis" dell'ausiliaria, devono allegare anche la documentazione di cui all'art. 89, comma 1, del Codice di seguito elencata:

- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello "Allegato A.4", con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria, utilizzando il modello "Allegato A.4", con cui la stessa attesta di non partecipare alla gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliaria di un altro concorrente;
- il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti l'originale o la copia autentica della documentazione scansionata.

Si precisa, inoltre, che eventuali documenti di avallimento devono essere inseriti nella Piattaforma con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Documentazione da produrre in caso di avallimento" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

6	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	PassOE dell'operatore economico sottoscritto secondo le indicazioni fornite da ANAC.
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento o documento in formato elettronico.

Il concorrente deve allegare il PassOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b), della delibera ANAC n. 464/2022.

Il documento denominato PassOE attesta che l'Operatore Economico può essere verificato tramite il sistema FVOE, come rilasciato dal sistema istituito con Deliberazione ANAC n. 464/2022.

In caso di ricorso all'avallimento ex articolo 89 del Codice, l'impresa ausiliaria acquisisce il PassOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico.

7	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Informazioni sull'O.E. e dichiarazione sui requisiti "speciali" di qualificazione, redatte utilizzando il modello "Allegato A.5".
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Scansione del documento o documento in formato elettronico.

Il concorrente deve fornire le informazioni richieste nell'"Allegato A.5" e dichiarare il possesso dei requisiti "speciali" di qualificazione richiesti dalla lettera di invito.

In caso di concorrenti che si presentano in forma plurisoggettiva (RTI/Consorzio di varia natura/GEIE/rete) il modello "Allegato A.5" deve essere presentato e sottoscritto secondo le modalità previste dal decreto legislativo n. 82/2005.

Si precisa che in presenza di più dichiarazioni, le stesse devono essere inserite a sistema, con le modalità richieste, utilizzando la sezione "Area generica allegati" presente nell'ambito della "Busta Amministrativa" della RDO online.

OFFERTA ECONOMICA (contenuto dell'Area "Risposta Economica" della RDO online)

Il concorrente inserisce la propria offerta economica all'interno dell'area "Risposta economica" della RDO online.

Le istruzioni per il corretto inserimento dell'offerta economica all'interno della Piattaforma, nonché per l'utilizzo degli strumenti

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

a supporto, sono riportate nel documento "Istruzioni Operative per la presentazione telematica delle offerte" a cui si fa espresso rinvio.

A	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Predisposizione della "Busta economica digitale" mediante l'inserimento nella apposita sezione della Piattaforma del ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara.
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Dopo avere inserito nella apposita sezione della Piattaforma il ribasso unico percentuale offerto, l'operatore economico, prima di completare l'invio dell'offerta, deve scaricare e salvare il file generato dal Sistema in formato pdf con il contenuto dei dati inseriti nell'area "Risposta Economica", quindi firmarlo digitalmente e caricarlo nella sezione dedicata alla "Busta Economica", come specificato nella procedura guidata indicata dalla Piattaforma per la conclusione del processo di invio.

Il concorrente deve inserire, a pena di esclusione, all'interno dell'apposita sezione nell'area "Risposta Busta Economica", il ribasso unico percentuale offerto sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza (cd "oneri di sicurezza interferenziali").

Detto ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale.

L'importo di contratto sarà determinato sulla base del ribasso unico percentuale inserito dal concorrente nella Piattaforma per la predisposizione della "Busta Economica".

B	DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazione redatta utilizzando il modello "Allegato E.1" – Dichiarazioni a corredo dell'offerta (art. 95, co. 10 del Codice).
	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	Documento sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente oppure scansione del documento sottoscritto dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

A corredo dell'offerta, il concorrente – **a pena di esclusione** – deve indicare:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

AVVERTENZE

Si precisa che tutta la documentazione da inserire nell'area "Risposta Economica" deve essere sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Si precisa, inoltre, che la mancata presentazione dell'offerta e del modello "Allegato E.1" – Dichiarazioni a corredo dell'offerta integralmente compilato costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara.

ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 120/2020 e s.m.i., si procede all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo uno dei due metodi individuati rispettivamente ai sensi del comma 2 e del comma 2-bis dell'art. 97 del Codice. L'istituto trova applicazione qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque). Fatta salva la regola di arrotondamento sotto indicata, il valore di cui all'art. 97, comma 2 bis, lettere d) ed e) del Codice deve essere verificato senza arrotondamenti o troncamenti.

Il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia è pari a tre.

Il calcolo della soglia di anomalia è elaborato in automatico dalla Piattaforma, sulla base del metodo come sopra individuato utilizzando la seguente regola di arrotondamento dei prezzi: i calcoli intermedi vengono eseguiti senza arrotondare, i punteggi finali vengono salvati senza arrotondamento e visualizzati alla terza cifra decimale con la regola di correzione statistica.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 97 del Codice, qualora le offerte ammesse siano inferiori a 5 (cinque), il RUP verifica la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del RUP procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, possa apparire anormalmente bassa.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione di formali spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E DI FORMALIZZAZIONE CONTRATTUALE

Le sedute sono svolte in modalità telematica.

La Stazione Appaltante comunica le date per lo svolgimento delle operazioni di gara mediante la funzionalità "Messaggi" della RDO on line.

Il Seggio di Gara procede, nella prima seduta, alla ricognizione delle offerte pervenute entro i termini previsti. Procede, successivamente, alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, sulla base di quanto presentato dai concorrenti, nonché delle risultanze del Casellario dell'Autorità.

Qualora il Seggio di Gara verifichi carenze di qualsiasi elemento formale, lo stesso, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 83, co. 9 del Codice, può invitare il concorrente a regolarizzare, completare od a fornire chiarimenti in ordine alla documentazione contenuta nella "Risposta Busta Amministrativa", assegnando un termine perentorio che non potrà essere superiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Tali richieste sono effettuate utilizzando la funzionalità "Messaggi" della RDO online. In tal caso, il Seggio di Gara può dichiarare chiusa la seduta aggiornando la stessa ad una nuova data.

Il Seggio di Gara, qualora debba procedere all'esclusione di un concorrente nel caso di presentazione di falsa dichiarazione o di falsa documentazione, segnala il fatto all'ANAC ai fini dell'adozione da parte di quest'ultima autorità dei provvedimenti di propria competenza. Il Seggio di Gara si riserva, inoltre, di procedere ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., secondo criteri discrezionali, a ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta della documentazione amministrativa.

La Stazione Appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice fatto salvo quanto disposto dai successivi commi 7 e 8.

Le eventuali esclusioni dal procedimento concorsuale, l'aggiudicazione e l'avvenuta stipula del contratto sono comunicate agli

Tratto da documento informatico sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso Friuli Venezia Giulia Strade spa in conformità alle regole tecniche del CAD.

operatori economici di cui al comma 5 lett. a), b) e d) dell'art. 76 del Codice mediante comunicazione nell'ambito della Piattaforma.

Esaurita la fase di ammissione, il Seggio di Gara procede all'apertura delle buste digitali contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e dà lettura delle offerte.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 97 del Codice, il Seggio di Gara procede – per il tramite della Piattaforma – alla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del Codice, e, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 97, comma 8, del Codice, così come integrato dall'art. 1, comma 3, della L. 120/2020 e s.m.i., all'esclusione automatica delle offerte anomale, alla formazione della graduatoria ed alla proposta di aggiudicazione.

Qualora le offerte ammesse siano inferiori a 5 (cinque), il Seggio di Gara trasmette la documentazione al Responsabile Unico del Procedimento al fine della verifica di congruità delle offerte. Acquisiti gli esiti di cui sopra, il Presidente del Seggio di Gara in seduta pubblica dichiara l'anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, siano risultate non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua da parte del RUP.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avviene, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli articoli 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione ed alla segnalazione all'ANAC. La Stazione Appaltante aggiudica, quindi, al secondo in graduatoria e procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria stessa.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dal d.lgs. 159/11 s.m.i.

Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 9, del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ricevuta la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza, senza alcun ritardo (comunque entro un termine massimo di 15 giorni dalla comunicazione), i seguenti documenti:

- ✓ garanzia definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art. 103 del Codice;
- ✓ (eventuale) atto costitutivo del R.T.I. e mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario, nelle forme stabilite dall'art. 48, co. 13, del Codice;
- ✓ comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010;
- ✓ i nominativi e dati anagrafici dei seguenti soggetti: il rappresentante della Società nella condotta dei lavori, responsabile tra l'altro della sottoscrizione degli atti tecnico-contabili successivi al contratto; il Direttore Tecnico di cantiere;
- ✓ il Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Si avvisa che nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto, nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procede alla revoca dell'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.

Sono a carico dell'aggiudicatario/degli aggiudicatari anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Nel caso in cui l'Impresa non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio viene scisso con comunicazione scritta della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante pone a carico dell'Impresa le spese già sostenute,

nonché le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione del contratto con altro contraente.

Si avvisa, altresì, che il venir meno dei requisiti di partecipazione dopo la stipula del contratto costituisce ipotesi di risoluzione dello stesso. Ulteriori ipotesi di risoluzione o recesso dal contratto sono disciplinate dagli artt. 108 e 109 del Codice.

La stipula deve aver luogo entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Si informa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui al comma 2 dell'art. 209 del Codice.

Al presente appalto si applicano, altresì, le disposizioni contenute dall'art. 10 bis della L.R. 14/2002 in materia di tutela dei lavoratori e sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quanto non espressamente dichiarato nella presente lettera di invito, si fa riferimento al Codice, alla L. 241/90 e al Codice Civile.

PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL "CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO" E DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE"

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario - a pena di risoluzione dello stesso - deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta del Codice Etico e di Comportamento approvato ai sensi della L. 190/12 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/01, entrambi pubblicati sul sito web della Committente <https://www.fvgstrade.it/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/regolamenti>.

ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto e gli eventuali subappalti/subforniture, sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Avverso gli atti della procedura concorsuale è consentito presentare ricorso, nelle forme di rito, avanti il TAR del Friuli Venezia Giulia.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, anche particolari e/o penali raccolti ai sensi delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e D.P.R. 412/2000 e s.m.i., sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, esclusivamente per lo svolgimento della gara regolata dalla presente lettera di invito. In relazione ai dati sopra richiamati l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 13 e ss. del Regolamento sopra citato (cd. "*informativa*").

Ai sensi del Codice i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con sede in Scala Cappuccini n. 1, 34131 Trieste. Il DPO è raggiungibile all'indirizzo mail dpo@fvgs.it.

I dati personali raccolti ai sensi delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e D.P.R. 412/2000 e s.m.i., anche particolari e/o relativi a reati e condanne penali, sono trattati da personale preposto e appositamente autorizzato nel rispetto del c.d. GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati UE n. 679/2016, esclusivamente per lo svolgimento della gara regolata dal presente disciplinare; qualora non forniti, impediscono la partecipazione alla procedura di gara, l'affidamento, la stipula nonché l'esecuzione del contratto. Le basi giuridiche sono costituite dall'adempimento di un obbligo giuridico a cui è soggetto il Titolare del trattamento e dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c ed e, GDPR).

I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti ai quali è riconosciuta dalla legge la facoltà di accesso ai sensi di legge, a coloro che svolgono attività strumentali o comunque connesse al procedimento e agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da parte degli stessi; potranno, inoltre, essere diffusi in adempimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità imposti dalla legge alla Società. FVGS non trasferisce dati personali a Paesi terzi o a Organizzazioni Internazionali.

In relazione ai dati sopra richiamati l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR. I dati richiesti sono conservati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

L'informativa privacy estesa è consultabile alla pagina apposita del sito internet della Società.

Il Direttore Generale
(dott. ing. Sandro Didonè)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i."

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	16/03/2023
Nome	IND 03-2023 - O.M. CICLOVIE DELLA MONTAGNA E CENTRALI - LETTERA D'INVITO.....PDF
Impronta	23539C71142C404B49C6F3DBF6561DA8DCABEFFDFCFAFED50AF3E80C1D7C2D8C
Dimensione (Byte)	1,124,788

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2023-10989-P
Verso	Partenza
Data registrazione	16/03/2023

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	SANDRO DIDONE'
Codice Fiscale	TINIT-DDNSDR59M17H612C
Codice Identificativo	SIG0000002546205
Ente Certificatore	InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	8D D0 FC E4 7B D2 A9 94 65 6F 7F 60 DE 69 72 37 ED 87 B4 B6 63 D8 72 31 C7 3A 6F 08 AD 4E 69 46 04 95 DE D4 EE 3C EF 72 3C 29 DC 99 C1 4C 7A ED 76 91 4C CA BA 38 31 41 0D 8B 8D 18 17 BE 8F 70 32 BE 00 C1 04 6D 34 E3 40 3C 85 D4 51 DE DF 93 7B 37 97 68 79 F9 A4 81 6D 0D CE D0 14 63 38 40 3F 3C 37 9C 16 2B 79 17 B1 A1 BE 0A 4E 61 ED A5 B6 D9 01 20 2C E4 F0 4F 49 51 E3 70 7D D4 45 60 60 11 24 BC 80 BA E0 4A 21 48 6E F5 E2 84 1A B2 54 B3 5A 04 2B DF C7 D8 9B B6 90 70 99 C7 9D 53 2D 32 9A B5 85 2A 82 58 F8 40 AC 6E B0 A6 7A 61 4A 28 2E 09 C6 D9 79 32 4E A3 0E 3A C3 C7 DB EC F4 7B 81 CF 89 5D F5 B6 1E 7B BA 1A 9E AB B9 E9 44 CB 29 9E 63 01 38 0F 7C 6C 39 74 C2 01 1E 18 E9 D8 70 95 6C 98 55 07 10 6F DD 39 1B F0 2A 7C 73 BE 8D D0 22 06 50 9B CB 91 51 16 C9 07 70 EA
Data e ora della Firma	16/03/2023 09:36:40 GMT
Validità del certificato	Dal 20/01/2021 11:01:25 GMT al 20/01/2024 00:00:00 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	